

# SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

relativo a  
ENAV S.p.A.



con sede legale in Roma, Via Salaria n. 716,  
iscritta al Registro delle Imprese di Roma, numero di registrazione REA 965162,  
codice fiscale 97016000586 e Partita Iva 02152021008,  
capitale sociale Euro 541.744.385,00 i.v.

Il presente documento costituisce un supplemento (il **Supplemento**) al documento di registrazione di Enav S.p.A., depositato presso la Consob in data 8 luglio 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 1 luglio 2016, protocollo n. 0061337/16 (il **Documento di Registrazione**).

Il Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 19 luglio 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 19 luglio 2016, protocollo n. 0066696/16.

L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento nonché il Documento di Registrazione sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente, in Roma, Via Salaria n. 716, nonché sul sito internet dell'Emittente ([www.enav.it](http://www.enav.it)) e di Borsa Italiana. Una copia cartacea del Supplemento nonché del Documento di Registrazione verrà consegnata gratuitamente a ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Al momento della pubblicazione del presente Supplemento è in corso l'Offerta Globale di Vendita delle Azioni della Società.

**Ai sensi dell'articolo 95-bis, secondo comma del TUF gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le Azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita prima della pubblicazione del presente Supplemento, hanno il diritto, esercitabile in due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del suddetto Supplemento, di revocare la loro accettazione.**

## **INDICE**

PERSONE RESPONSABILI .....	4
MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO .....	5
PARTE 1 - MODIFICHE AL PARAGRAFO 4.1.26: RISCHI OPERATIVI E REPUTAZIONALI .....	6
PARTE 2 - MODIFICHE AL PARAGRAFO 5.1.5: FATTI IMPORTANTI NELL'EVOLUZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE.....	7

## **PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 RESPONSABILI DEL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE**

L'Emittente assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati, delle informazioni e delle notizie contenute nel presente Supplemento.

### **1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La Società dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Il presente Supplemento è conforme al modello depositato presso la Consob in data 19 luglio 2016, a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 19 luglio 2016 protocollo n. 0066696/16.

## MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento è volto a dare atto della presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Roma in data 12 luglio 2016 dei legali rappresentanti di due organizzazioni sindacali autonome avente ad oggetto talune asserzioni relative all'Emittente (l'**Esposto**).

I termini utilizzati nel presente Supplemento con lettera iniziale maiuscola e non diversamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Documento di Registrazione.

Il Documento di Registrazione viene modificato ed integrato come di volta in volta indicato nel Supplemento. Per ogni paragrafo del Supplemento sono riportate le titolazioni corrispondenti ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Registrazione oggetto di modifica.

In particolare:

- il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.26 del Documento di Registrazione deve intendersi modificato secondo quanto previsto alla Parte 1 del Supplemento (**Parte 1 - Modifiche al Paragrafo 4.1.26: Rischi operativi e reputazionali**); e
- il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione deve intendersi modificato secondo quanto previsto alla Parte 2 del Supplemento (**Parte 2 - Modifiche al Paragrafo 5.1.5: Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente**)

\*\*\*

Il presente Supplemento è stato predisposto in conformità ed ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (la **Direttiva** o la **Direttiva Prospetti**), secondo quanto previsto dall'articolo 94, comma 7 e 113 comma 2 del Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche (il **TUF**) e degli articoli 6, comma 2 e 53, comma 3 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il **Regolamento Emittenti**).

Al momento della pubblicazione del presente Supplemento è in corso l'Offerta Globale di Vendita.

**Ai sensi dell'articolo 95-bis, secondo comma del TUF gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere le Azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita prima della pubblicazione del presente Supplemento, hanno il diritto, esercitabile in due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del suddetto Supplemento, di revocare la loro accettazione.**

**PARTE 1 - MODIFICHE AL PARAGRAFO 4.1.26: RISCHI OPERATIVI E REPUTAZIONALI**

Il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.26 del Documento di Registrazione “*Rischi operativi e reputazionali*” deve intendersi integrato come segue.

Dopo il capoverso “*A tali eventi se ne aggiungono altri che, più in generale possono avere un impatto sull’operatività e sulla reputazione dell’Emittente, quali, a titolo esemplificativo, quelli derivanti dall’eventuale contenzioso penale, civile o amministrativo che vedesse coinvolti gli amministratori, i sindaci o i soggetti che rivestono una posizione apicale in Enav anche per fattispecie non afferenti il ruolo ricoperto nella Società o nel Gruppo. Qualora si verificassero, tali eventi potrebbero avere effetti negativi sull’operatività, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria nonché sulla reputazione dell’Emittente e del Gruppo (per maggiori informazioni si veda il fattore di rischio “Rischio connesso al mancato rispetto degli obblighi e degli obiettivi regolatori” nel presente Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3).*” è aggiunto il seguente testo:

In data 12 luglio 2016 è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma (l’**Esposto**) da parte dei legali rappresentanti di due organizzazioni sindacali autonome avente ad oggetto talune asserzioni relative all’Emittente (per maggiori informazioni si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione).

Si segnala che l’Esposto riguarda, *inter alia*, l’asserita violazione della normativa prevista in materia di conflitti di interesse in relazione a un contratto per la fornitura di energia elettrica concluso tra la Società e Sorgenia S.p.A., società nella quale l’Amministratore Delegato di Enav, dott.ssa Roberta Neri, ricopre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione (per maggiori informazioni si veda il Capitolo, Paragrafo 14.1.1 del Documento di Registrazione).

La Società e l’Amministratore Delegato intendono respingere *in toto* le contestazioni di cui all’Esposto e formuleranno le loro difese e intraprenderanno ogni azione ritenuta necessaria nelle sedi opportune. Fermo restando quanto precede, non si può escludere che l’eventuale eco mediatica che dovesse scaturire dall’Esposto, ovvero un’eventuale azione o un contenzioso in merito alle circostanze di cui all’Esposto, potrebbero cagionare danni anche reputazionali all’Emittente e al Gruppo.

## PARTE 2 - MODIFICHE AL PARAGRAFO 5.1.5: FATTI IMPORTANTI NELL'EVOLUZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE

Il Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione “*Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente*” deve intendersi integrato come segue. Dopo il capoverso “*Il 4 agosto 2015 Enav ha emesso un bond del valore nominale di 180 milioni di Euro con scadenza al 4 agosto 2022 quotato sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) al fine di reperire la provvista necessaria per dare corso alla delibera di riduzione del capitale sociale e alla successiva distribuzione straordinaria di dividendi (il relativo prospetto informativo è disponibile sul sito web della Borsa del Lussemburgo [www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)).*” è aggiunto il seguente testo:

Si segnala, inoltre, che in data 12 luglio 2016 è stato presentato un Esposto alla Procura della Repubblica di Roma da parte dei legali rappresentanti di due organizzazioni sindacali autonome<sup>1</sup> avente ad oggetto talune asserzioni relative all’Emittente che di seguito si sintetizzano:

- 1 *l’asserita nullità o illegittimità del procedimento di vendita mediante Offerta Pubblica Iniziale delle azioni ordinarie di ENAV S.p.A.;*
- 2 *l’asserita ipotesi di depauperamento illecito del patrimonio della Società e contestazioni in merito alla politica dei dividendi;*
- 3 *l’asserita ipotesi di abuso e violazione di legge in relazione al Contratto di Programma e al Contratto di Servizio relativi al triennio 2013 – 2015;*
- 4 *l’asserita illegittimità e illiceità in ordine alla costituzione della controllata Enav North Atlantic, del suo scopo sociale e della forma giuridica;*
- 5 *l’asserita illegittimità e illiceità in ordine alle modalità di finanziamento dell’investimento in Aireon;* e
- 6 *l’asserita violazione della normativa prevista in materia di inconfiribilità e conflitti di interesse in relazione ad un contratto concluso con Sorgenia S.p.A..*

La Società e l’Amministratore Delegato intendono respingere *in toto* le contestazioni di cui all’Esposto e formuleranno le loro difese e intraprenderanno ogni azione ritenuta necessaria nelle sedi opportune. Per quanto occorrer possa ai fini del Documento di Registrazione, la Società rappresenta quanto segue:

- (i) In merito alle asserzioni contenute al punto 1 dell’Esposto si segnala che il processo di vendita mediante Offerta Pubblica Iniziale delle azioni ordinarie di ENAV S.p.A. è stato disposto con il D.P.C.M. del 16 maggio 2014 (si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 del Documento di Registrazione). Tale D.P.C.M. è stato adottato in applicazione, *inter alia*, della vigente normativa in materia di alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni anche operanti nel settore dei pubblici servizi e dei servizi di pubblica utilità (si veda il Decreto Legge n. 332 del 31 maggio 1994, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 474 del 30 luglio 1994, come successivamente modificato dall’articolo 4, comma 218, lettera a), della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e l’articolo 1, comma 2, della Legge n. 48 del 14 novembre 1995). La predetta normativa ed ogni altra applicabile alla fattispecie, oltre che l’avvenuta acquisizione dei pareri ed il recepimento delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della Legge n. 481 del 14 novembre 1995, , con riferimento ai criteri e modalità di privatizzazione della Società, sono citate nei visti e nei considerata al testo dispositivo del D.P.C.M. Tutti gli adempimenti normativi previsti sono stati rispettati e l’operazione di vendita mediante Offerta Pubblica Iniziale delle azioni ordinarie di Enav non risulta viziata da irregolarità procedurali, come illustrato nel Capitolo 5,

<sup>1</sup> L’Esposto è reperibile nel sito *internet* <http://www.fatacisaal.org/attachments/article/5/Esposito%20Procura%20della%20Repubblica.pdf>

Paragrafo 5.1.1 della nota informativa relativa alle Azioni dell'Emittente (la **Nota Informativa**). Avuto riguardo a quanto precede, si ritiene che le asserzioni contenute al punto 1 dell'Esposto siano prive di pregio e che il presente Documento di Registrazione e la Nota Informativa contengano ogni elemento idoneo al fine di fornire agli investitori ogni rilevante informazione al riguardo.

(ii) In merito alle asserzioni contenute al punto 2 dell'Esposto, si conferma che le deliberazioni di riduzione volontaria del capitale ai sensi dell'articolo 2445 del Codice Civile, assunte rispettivamente (a) su proposta del Consiglio di Amministrazione del giorno 23 febbraio 2015, dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 13 aprile 2015, per l'importo di Euro 180 milioni mediante rimborso del capitale all'azionista, e (b) su proposta del Consiglio di Amministrazione del giorno 26 gennaio 2016, dall'Assemblea degli Azionisti del 2 marzo 2016, per l'importo di Euro 400 milioni con contestuale costituzione di riserva disponibile, sono state assunte nel rispetto della legge e previo esperimento di ogni rilevante adempimento istruttorio, informativo e procedurale alla stregua dell'assetto dei poteri societari. Si rinvia, per ogni più puntuale dettaglio informativo, alle sezioni del Documento di Registrazione dedicate a tale argomento relativo all'evoluzione ed alle vicende del capitale sociale ed in particolare, tra l'altro, il Capitolo 3, Paragrafo 3.1.8; Capitolo 10, Paragrafo 10.2.1 lett. f); Capitolo 20, Paragrafo 20.1.3.11, Paragrafo 20.1.5.5, Paragrafo 20.4.11, Paragrafo 20.6.7 e Paragrafo 20.6.10; Capitolo 21, Paragrafo 21.1 lett. g). Per quanto concerne invece la *dividend policy*, ci si riporta integralmente alle informazioni accurate ed esaustive in proposito contenute nelle rilevanti sezioni del Documento di Registrazione, relative al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.19 e al Capitolo 20, Paragrafo 20.6.8, oltre che a quelle contenute nel Comunicato Stampa diffuso in data 13 giugno 2016 a seguito dell'approvazione della *dividend policy* da parte del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 8 giugno 2016. Con riferimento alle asserzioni in proposito contenute nell'Esposto, si precisa che il riferimento al "*limite imposto all'ENAV dalla normativa comunitaria*" è del tutto inconferente e fuorviante. A tal riguardo si segnala che diversi sono gli elementi che concorrono alla formazione del risultato della gestione del Fornitore di Servizi. In relazione al quadro normativo comunitario previsto dal Cielo Unico Europeo in tema di Tariffe e *performance* al quale tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati, l'utile netto viene influenzato da politiche di ottimizzazione e riduzione dei costi effettivi rispetto al livello di spesa pianificato nel *target* di *performance* economica, dai bonus sui ricavi a seguito del conseguimento degli obiettivi di capacità operativa previsti dalla Commissione europea, dal livello di remunerazione del capitale investito, nonché dai meccanismi di protezione dei ricavi da oscillazioni sull'inflazione e sul traffico. A questi si aggiungono anche i possibili proventi derivanti dallo sviluppo dei servizi commerciali offerti dalla Società sui mercati esteri (per maggiori informazioni si veda, tra l'altro, il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3.2 del Documento di Registrazione). Si evidenzia pertanto che quanto rappresentato nell'Esposto sul tema non è assolutamente rappresentativo della capacità della Società di produrre utili. Avuto riguardo a quanto precede, si ritiene che le asserzioni contenute al punto 2 dell'Esposto siano prive di pregio e che il presente Documento di Registrazione e la Nota Informativa contengano ogni elemento idoneo al fine di fornire agli investitori ogni rilevante informazione al riguardo.

(iii) In merito alle asserzioni di cui al punto 3 dell'Esposto ci si riporta integralmente alle informazioni contenute nel Documento di Registrazione (si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione), ove tra l'altro si rappresenta che alla Data del Documento di Registrazione sono in vigore il Contratto di Programma e il Contratto di Servizio relativi al triennio 2013-2015, in virtù di una clausola di continuità che estende la durata originaria del contratto fino alla data di stipula del nuovo contratto. Sono in corso le negoziazioni per la sottoscrizione del nuovo Contratto di Programma per il periodo 2016 - 2019 che, una volta entrato in vigore, sostituirà sia il precedente Contratto di Programma 2013 - 2015 sia il precedente Contratto di Servizio 2013 - 2015, consolidandone le previsioni in un unico documento. A tal riguardo, pertanto, in virtù della summenzionata clausola di continuità, la Società può continuare ad operare anche in assenza della stipula del nuovo Contratto di Programma anche in considerazione delle modifiche all'articolo 9 della Legge n. 665 del 1996 introdotte



dall'articolo 1 comma 679 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Inoltre, si precisa che l'asserzione riportata nell'Esposto, dove alla materia disciplinata dal Contratto di Programma viene attribuito oltre il 90% del fatturato di Enav, è inesatta. Infatti, a seguito della decisione, comunicata dallo Stato Italiano alla Commissione europea con lettera del 2 luglio 2013, di avvalersi della facoltà normativamente prevista di non applicare il quadro normativo comunitario agli aeroporti con meno di 70 mila movimenti annui (per maggiori informazioni veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3.2 e il Capitolo 20, Paragrafo 20.3.7 del Documento di Registrazione), attualmente il Contratto di Programma, insieme al quadro normativo nazionale di settore, regola le attività espletate nei soli predetti aeroporti inclusi nella cosiddetta Zona Tariffaria di Terminale IT03. Ne resta, invece, esclusa la disciplina dei servizi della navigazione aerea espletati negli ACC (che da soli generano il 74% dei ricavi da traffico della Società. Per maggiori informazioni al riguardo si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.1.2 e Paragrafo 6.1.2 del Documento di Registrazione) e nei primi cinque maggiori aeroporti italiani, vale a dire gli aeroporti inclusi nelle Zone Tariffarie di Terminale IT01 e IT02 (per maggiori informazioni veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.1.1, Paragrafo 6.1.2.1.1 e Paragrafo 6.1.3.2 e il Capitolo 20, Paragrafo 20.3.7 del Documento di Registrazione). Avuto riguardo a quanto precede, si ritiene che le asserzioni contenute al punto 3 dell'Esposto siano prive di pregio e che il presente Documento di Registrazione e la Nota Informativa contengano ogni elemento idoneo al fine di fornire agli investitori ogni rilevante informazione al riguardo.

- (iv) In merito alle asserzioni di cui ai punti 4 e 5 dell'Esposto, con particolare riferimento alle modalità dell'investimento di Enav in Airone ed alle motivazioni finanziarie e strategiche di tale investimento, ci si riporta integralmente alle informazioni contenute nelle rilevanti sezioni del Documento di Registrazione, relative – tra l'altro - principalmente al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.2, al Capitolo 7, Paragrafo 7.2 e 7.3 ed al Capitolo 22, Paragrafo 22.2 del Documento di Registrazione. Quanto alla supposta relazione tra l'operazione di acquisizione di Airone e le Tariffe di assistenza al volo, con particolare riferimento alla richiamata asserita possibilità alternativa di restituire utili alle compagnie aeree, si precisa che tale ipotesi è infondata e inconferente alla stregua della normativa che disciplina il meccanismo tariffario applicabile. Gli Stati Membri dell'Unione europea ed i relativi Fornitori di Servizi sono assoggettati al quadro normativo comunitario previsto dal Cielo Unico Europeo in tema di Tariffe e *performance* (per maggiori informazioni si veda il Capitolo 6 del Documento di Registrazione). In tale schema regolatorio è ben delineato il modello economico applicabile, tale per cui non è contemplata alcuna possibilità di restituzione di maggiori proventi alle compagnie aeree, se non per i casi previsti dal meccanismo del c.d. "rischio traffico", in virtù del quale un'eventuale maggiore entrata da traffico fatturato rispetto al livello previsto può essere in parte restituita al mercato mediante proporzionale abbassamento delle Tariffe future. Si ricorda peraltro come il predetto schema regolatorio comunitario prevede che i costi afferenti le Tariffe siano riportati nel Piano di *Performance* e assoggettati a verifiche da parte dagli organismi di controllo nazionali ed internazionali. Tali verifiche mirano da una parte a controllare che il livello dei costi sia in linea con i requisiti di efficientamento individuati dalla Commissione europea, e dall'altra a verificare che la loro genesi sia diretta espressione della fornitura dei Servizi della Navigazione Aerea in rotta e terminale. Essendo quindi sottoposti a tale duplice verifica e tenuto conto, altresì, che sia le Tariffe che il Piano di *Performance* hanno ottenuto la decisione di conformità da parte della Commissione europea, si ribadisce come le asserzioni in proposito riportate nell'Esposto siano inconferenti e prive di fondamento. Avuto riguardo a quanto precede, si ritiene che le asserzioni contenute ai punti 4 e 5 dell'Esposto siano prive di pregio e che il presente Documento di Registrazione e la Nota Informativa contengano ogni elemento idoneo al fine di fornire agli investitori ogni rilevante informazione al riguardo.
- (v) In merito alle asserzioni di cui al punto 6 dell'Esposto, si rappresenta preliminarmente che la carica ricoperta dall'Amministratore Delegato di Enav quale Consigliere di Amministrazione di Sorgenia S.p.A. non integra conflitto di interesse alla stregua della disciplina recata dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 39/2013, riferito a fattispecie altra e non conferente al caso di specie. Con riferimento alle asserzioni contenute nell'Esposto quanto alle modalità di stipula del contratto con Sorgenia, si rappresenta quanto segue. Per quanto concerne la soglia di rilevanza dell'operazione relativa al contratto con Sorgenia:

- l'operazione attiene alla fornitura di una *commodity* indifferenziata (energia elettrica);
- nello specifico si tratta di un mero contratto ponte di sei mesi nelle more della predisposizione di una gara di durata triennale;
- la natura assolutamente ordinaria della fornitura non assume particolare rilievo per Enav<sup>2</sup>;
- l'importo contrattuale presunto per i primi 6 mesi, relativo ai consumi al netto di tasse, imposte ed oneri (c.d. quota energia) ammonta a 1,7 milioni di Euro;
- trattandosi di utenze elettriche, per le quali peraltro esiste apposito mercato di trattazione, al di là del valore contrattuale, il reale valore dell'operazione stessa potrebbe correttamente individuarsi nell'ambito degli *spread* che i differenti gestori offrono rispetto ad un prezzo di riferimento (il c.d. PUN utilizzato sia per il confronto competitivo in oggetto sia ad es. per la Gara Consip "Energia Elettrica 13"). In tal caso la valorizzazione del contratto ponte basata su tale "*spread*" e sui consumi semestrali di Enav conduce ad un importo, per i sei mesi in questione, pari a circa 26.630 Euro.

Per quanto concerne, poi, l'*iter* procedimentale seguito per l'aggiudicazione del contratto, e le connesse valutazioni in merito all'esercizio del potere deliberativo da parte dell'Amministratore Delegato, si rappresenta quanto segue:

- il contratto è stato aggiudicato in ossequio all'applicabile disciplina rinvenibile nel Codice degli Appalti, sulla base di confronto competitivo tra primari operatori del settore;
- la procedura prevedeva un criterio di aggiudicazione oggettivo relativo al prezzo più basso, non suscettibile di valutazione discrezionale da parte dell'appaltante;
- né l'Amministratore Delegato né la Società hanno esercitato alcun potere discrezionale nella individuazione della migliore offerta, poiché la stessa è stata - alla stregua della procedura competitiva celebrata - determinata sulla base di criterio di aggiudicazione quantitativo oggettivo, come detto relativo allo *spread* più basso offerto, di per sé non suscettibile di valutazione discrezionale da parte dell'appaltante;
- in virtù di quanto precede, si ritiene che la contrattualizzazione della fornitura in questione abbia rivestito carattere di atto predeterminato nei contenuti, privo di margini di discrezionalità e dovuto in favore di Sorgenia, in quanto migliore offerente ed aggiudicatario del confronto competitivo; e
- l'aggiudicazione ha generato significative efficienze economiche per la Società rispetto ad ogni configurabile alternativa opzione.

In nota<sup>3</sup> si fornisce evidenza di quanto sopra affermato.

<sup>2</sup> L'assoluta ordinarietà della fornitura relativa a mere utenze è confermata anche dalla disciplina degli appalti che non prevede ad esempio la richiesta di un codice identificativo di gara (c.d. CIG).

<sup>3</sup> In data 31 marzo 2016 veniva a scadenza il contratto per l'erogazione di energia elettrica intrattenuto da Enav con la società Gala S.p.A., precedente aggiudicataria della Convenzione Consip "Energia Elettrica 12". A dicembre 2015 è stata completata l'attivazione della nuova Convenzione Consip "Energia Elettrica 13", articolata in 10 differenti lotti territoriali e con 4 nuovi aggiudicatari.

La nuova Convenzione Consip "Energia elettrica 13" prevedeva prezzi che, pesati per le fasce di consumo di Enav, avrebbero comportato un notevole aumento tariffario per Enav, pari a circa il 44% rispetto al costo del contratto precedente, sia sulla parte di costo energia sia sulla restante quota relativa a tasse ed oneri fissi (dispacciamento, trasporto, accise, ecc.).

Alla luce del suddetto ingente ed inaspettato aumento ed al fine di conseguire obiettivi di risparmio, Enav ha avviato le attività necessarie a bandire una propria gara europea con durata triennale.

Per coprire il fabbisogno di fornitura elettrica per il periodo necessario all'espletamento della suddetta gara, è stato contattato in data 5 febbraio 2016 il fornitore uscente - Gala S.p.A. - che non ha dato disponibilità ad una proroga alle medesime condizioni economiche in corso ma ha fornito una nuova offerta, che comportava un aumento tariffario di circa il 42%.

Considerando che il subentro di un nuovo fornitore richiede tempi tecnici di settore pari ad un mese, se Enav non avesse individuato un nuovo fornitore entro la fine del mese di febbraio 2016 si sarebbe dovuto fare ricorso al c.d. mercato di salvaguardia, che prevede tariffe molto onerose. Al

In ragione di quanto precede, la Società ritiene che la fattispecie non integri gli estremi di cui all'articolo 2391 del Codice Civile.

Si aggiunge inoltre che, come sopra indicato, l'aggiudicazione ha generato significative efficienze economiche per la Società rispetto ad ogni configurabile opzione alternativa, ivi incluso il ricorso alla corrente Convenzione Consip, e che invero la mancata sottoscrizione avrebbe invece generato un danno alla Società; per tale ragione, non si ritiene di rinvenire nella fattispecie presupposto di danno ai sensi dell'articolo 2391, 3° comma, né di conflitto di interessi, anche ai sensi dell'articolo 1394 del Codice Civile, per come menzionato nell'Esposto (per una valutazione circa gli eventuali profili di rischio, si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.26 del Documento di Registrazione).

Avuto riguardo a quanto precede, si ritiene che le asserzioni contenute al punto 6 dell'Esposto siano prive di pregio.

---

fine di assicurare l'erogazione della fornitura senza soluzione di continuità, evitando nel contempo il penalizzante ricorso al mercato di salvaguardia, è stato dunque in data 10 febbraio 2016 avviato confronto competitivo mediante procedura negoziata plurima ai sensi dell'art 221 lett. d) del D.Lgs 163/2006 al prezzo più basso, con lettera di invito per n. 8 società, individuate sulla base di criteri oggettivi ed in modo autonomo da parte del Responsabile del Procedimento tra i principali operatori del settore.

Nello specifico, il Responsabile del Procedimento ha individuato come soggetti da invitare le 4 società aggiudicatrici della nuova Convenzione Consip (IREN, Trenta, GALA, ENEL) nonché, al fine di rendere più ampio il parco competitivo, ulteriori 4 operatori che potessero fornire il servizio su scala nazionale (individuati tramite il sito autorità.energia.it) ovvero SEA, Edison, Acea, Sorgenia.

La gara veniva svolta attraverso la piattaforma digitale Pleiade e prevedeva, comunque, che l'esito economico della stessa sarebbe stato confrontato con il costo della Convenzione Consip "Energia Elettrica 13".

La gara prevedeva l'aggiudicazione al prezzo più basso.

I concorrenti avrebbero offerto uno *spread* (positivo o negativo) da aggiungere mensilmente al prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana ("PUN" prezzo unico nazionale), per il quale *spread* veniva fissata una base d'asta pari a +0,5 Euro.

La lettera di invito fissava al giorno 22 febbraio 2016 il termine per la presentazione delle offerte. Alla scadenza del succitato termine non veniva peraltro presentata alcuna offerta, benché 3 delle 8 società dichiarassero però interesse, avviando la predisposizione dell'offerta sulla piattaforma elettronica (Acea e Sorgenia) o comunicandolo per le vie brevi (Edison).

Visti i tempi e la necessità di individuare il fornitore non oltre il 28 febbraio, pena il ricorso al mercato di salvaguardia, si procedeva quindi a richiedere offerta alle 3 suddette società, semplificando la parte amministrativa e lasciando al mercato la possibilità di definire lo *spread* ritenuto più competitivo.

In data 24 febbraio pervenivano, quindi, due offerte, dalle società Edison Energia e Sorgenia, con i seguenti *spread*:

1. Sorgenia *Spread* pari a 0,90 €/MWh
2. Edison Energia *Spread* pari a 1,5 €/MWh

L'offerta di Sorgenia risultava, sulla base del parametro oggettivo relativo al prezzo più basso maggiormente conveniente rispetto a quella di Edison. L'offerta di Sorgenia risultava, inoltre, oggettivamente maggiormente conveniente rispetto ai parametri della nuova Convenzione Consip; infatti lo *spread* offerto da Sorgenia è pari ad Euro 0,90 mentre lo *spread* che Enav avrebbe pagato secondo la nuova Convenzione Consip E.E. 13 è pari ad Euro 1,40.

In valori assoluti su base annua il contratto stipulato con Sorgenia permette ad Enav di risparmiare:

- circa Euro 100.000 rispetto ai valori della nuova Convenzione Consip E.E. 13, nel caso di adesione ai 10 differenti lotti geografici (ipotesi comportante, però, significative difficoltà gestionali con 4 fornitori diversi e 10 contratti diversi);
- circa Euro 700.000 rispetto ai valori della nuova Convenzione Consip E.E.13, nel caso di adesione al solo lotto del Lazio;
- circa Euro 500.000 rispetto alla nuova offerta presentata dal precedente fornitore Gala.

Per ottenere tali condizioni economiche e consentire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità, si è provveduto ad aderire a firma del Direttore Generale (stante la temporanea assenza in sede dell'Amministratore Delegato) alle Condizioni economiche e generali del fornitore, come d'uso nel settore. L'affidamento della fornitura è stato poi formalizzato con Lettera di Ordine firmata dall'Amministratore Delegato in data 22 aprile 2016.